Studio Legale Ruta & Associati Corso Vittorio Emanuele II n. 23 CAMPOBASSO rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 10805 DEL 09.09.2019 PUBBLICATA IL 10.09.2019 NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 7845/2019

Nell'ambito del giudizio N. 7845/2019 introdotto dalla società T.E.F. s.r.l. (C.F. e P.I. 01756440549), contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 10805 del 09.09.2019 pubblicata il 10.09.2019, "Vista la domanda di integrazione del contraddittorio e viste le precedenti ordinanze di questo Tribunale sez. III, 29.11.2018, nn. 11603 e 1604, e 11.1.2019, n. 127, nonché sez. III-ter 31.1.2019, n. 1276;" ha "Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nei provvedimenti appena citati, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.11.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa".

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso n. 7845/2019 proposto da T.E.F. SRL.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto, censurandone l'illegittimità, l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

del Decreto MISE.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0024080 del 9.4.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusionee postali, Divisione V – emittenza radiotelevisiva, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale di cui agli allegati A e B con esso approvati, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 122, conseguendo un punteggio inferiore a quello dovuto;

nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, quali:

- Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2018, di approvazione della graduatoria provvisoria per l'anno 2017;
- Relazione Istruttoria prot. 22575 del 3.4.2019;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, concernente le modalità di presentazione delle domande;
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, concernente "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239;

Con il medesimo ricorso la ricorrente ha altresì avanzato, ove occorra, istanza per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della I. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10805/2019 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio n. 7845/2019 la società T.E.F. s.r.l. premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, concernente la nuova disciplina del sostegno all'emittenza televisiva locale a carattere commerciale, ha impugnato il decreto direttoriale del 09.04.2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato graduatoria definitiva per l'annualità 2017 collocando la ricorrente in posizione n. 122 con un punteggio di 650,045 e con un contributo assegnato pari ad euro 101.636,43.

Tale punteggio e, conseguentemente, tale contributo economico, sono ad avviso della ricorrente di gran lunga inferiori a quelli che le sarebbero effettivamente spettati ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate. L'ingiusta collocazione è infatti scaturita ad avviso della ricorrente dall'errata applicazione delle disposizioni del DPR 146/17 che ha inficiato l'intera graduatoria, nonché, in via derivata, dai parametri di valutazione fissati dallo stesso regolamento, parimenti oggetto di impugnazione, nella parte in cui hanno attribuito un peso abnorme ai dati di ascolto auditel, assunti a parametro, con efficacia peraltro retroattiva, e fissato un illogico e manifestamente irragionevole "scalino" preferenziale accordato dal DPR 146/17 solo alle prime cento classificate in graduatoria, alle quali è stata assegnata la percentuale sproporzionata del 95% dell'importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre 67 emittenti, soltanto il 5%. Cosicché, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla I. 208/2015 e 198/2016 istitutive del fondo per il pluralismo, in particolare: a) favorendo la concentrazione delle risorse in luogo del pluralismo; b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo meramente quantitativo (indice di ascolto auditel) e non qualitativo; d) determinando una grave, ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento a danno delle emittenti delle regioni più piccole. Nello specifico, la ricorrente ha censurato l'assoluta inidoneità dei dati auditel a misurare la qualità dell'informazione, nonché la condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa Auditel srl ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di Auditel srl e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione.

La ricorrente ha altresì rappresentato che successivamente alla ordinanza cautelare n. 156/2018 resa dal TAR LAZIO (sez. III) su ricorso di analogo oggetto e contenuto, nonché successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il legislatore è intervento sulla materia inserendo all'interno del decreto cd. milleproroghe l'art. 4 bis che avrebbe prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Con il ricorso è stata pertanto contestata la tersi della intervenuta legificazione, evidenziandosi, invece, la necessità, di una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost., con conseguente istanza di rimessione della relativa questione alla Corte Costituzionale.

Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: "I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L.208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R.146/2017,- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI

CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA; -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'; - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.", la ricorrente dopo aver evidenziato che il DPR n. 146/2017 ha tipizzato, all'art. 6, tre criteri, definiti "aree", in base ai quali attribuire un punteggio dal quale far discendere il contributo pubblico: a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti; b) criterio inerente ai dati Auditel; c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, ha censurato, con il motivo I.1., l'illegittimità dell'impugnata graduatoria 2017 per violazione dell'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito che: "5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento". Ed infatti nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i "pesi" percentuali stabiliti dalle tabelle che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area, così determinando un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B non già del (solo) 17%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo derivandone un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito, con alterazione della graduatoria finale nella quale la ricorrente risulta visibilmente pregiudicata. Con il motivo I.2. la ricorrente ha censurato l'omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel. Con il motivo I.2.1. la ricorrente altresì censurato la violazione dei principi di cui alla I. 208/2015, per non essere stati valorizzati gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti" e alla "tutela dell'occupazione del settore", in quanto il dato auditel non "misura" il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori. Peraltro l'indice di ascolto rilevato da auditel è stato illegittimamente computato, ai fini dell'assegnazione del punteggio, in termini assoluti, ossia né in rapporto alla popolazione residente nella regione considerata, men che meno nelle province di riferimento, né secondo la percentuale di cui all'art. 6, co. 5. Tale dato, infatti, non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi. Né gli atti impugnati offrono alcuna indicazione sulle suddette regole seguite, in violazione dell'art. 3 della I. 241/90, sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria. Quanto alla targettizzazione dei programmi rilevati, già il Consiglio di Stato, con il parere reso sull'affare 690/2017 - n. 1228/2017 aveva constatato che il dato auditel misura l'indice di ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale, cosicché, come evidenziato nel motivo I.2.1.1. del ricorso, il meccanismo di calcolo dei dati auditel, è suscettibile di travisare il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato posto che non esistono filtri volti a scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell'importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate. Tali elementi, benché segnalati dal Consiglio di Stato sono stati ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017.

Con il motivo I.2.2. del ricorso è stata censurata la stessa inattendibilità del dato auditel, posto che il campione in base al quale sono stati rilevati i dati Auditel relativi al maggio 2017, copre poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani. Con il motivo I.2.2.1. – la ricorrente ha altresì posto in evidenza l'inattendibilità ed arbitrarietà del meccanismo di calcolo dei dati auditel risulta in ragione della ignota dislocazione del campione statistico utilizzato per la rilevazione, aspetti già inutilmente segnalati al Ministero unitamente a rilievi in ordine al criterio di calcolo indicato nel DPR ed in particolare per quanto concerne il fattore di normalizzazione. Con il motivo I.3. del ricorso è stata censurata l'illegittimità del criterio auditel anche nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di verifica ex post sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, essendo i predetti dati sottratti ad ogni forma di controllo.

Unitamente alla graduatoria ed agli atti approvativi della, stessa la ricorrente ha altresì impugnato anche il DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti

dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, assolutamente sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di computo dei dati auditel assunto in termini assoluti e non, invece, rapportati alla popolazione regionale, sia in relazione alla fissazione del cd. scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell'art. 6, co. 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive. Regole, queste, tali da inficiare, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati.

In particolare con il secondo motivo di ricorso rubricato "II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA; -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; PROPORZIONALITA'; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.", la ricorrente ha censurato, al motivo II.1., con riferimento al "peso" del criterio dei dipendenti, la preponderante incidenza, nella formazione della graduatoria, del criterio di cui all'area a), riferito ai criteri di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) e b), del DPR 146/17 stante l'assenza di qualsivoglia meccanismo volto a rapportare ovvero rendere proporzionale il numero di dipendenti alla popolazione della regione e /o provincia nella quale si trasmette, con la conseguente obliterazione e frustrazione delle esigenze di proporzionalità tra contesti demografici, geografici ed economici non comparabili tra loro, e con conseguente lesione dei più comuni principi di non discriminazione, imparzialità e concorrenza. Peraltro è stato evidenziato come il meccanismo in questione non sia affatto idoneo a garantire il pluralismo dell'informazione e la qualità dei contenuti, posto che, al contrario, esso determinerebbe la sicura estromissione delle emittenti operanti nei territori più marginali e depressi. Ne consegue, secondo la ricorrente, l'illegittimità del criterio e del relativo peso, così come articolato nelle tabelle 1 e 2, nella parte in cui non considera le differenza demografiche, geografiche ed economiche delle regioni nelle quali operano le emittenti, creando un meccanismo ingiusto per grave disparità di trattamento e discriminazione in favore delle emittenti operanti nelle regioni più popolose a danno delle emittenti che operano in regioni di piccolissime dimensioni come - nel caso di T.E.F. s.r.l. - l'Umbria, nonché nella parte in cui non ha introdotto un meccanismo di calcolo inversamente proporzionale tra dimensioni demografiche e peso del criterio necessario a garantire le finalità sottese alla legge. Con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, negazione degli obiettivi di garanzia del pluralismo e dell'efficienza delle aziende editoriali, nocumento alla libertà d'informazione di cui all'art. 21 cost..

Al successivo motivo II.1.1. la ricorrente ha evidenziato come gli stessi dubbi di cui al precedente motivo di ricorso siano stati espressi anche al Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di DPR (CDS, N. AFFARE 690/2017 – n. 1228/17 – pres. Mastrandrea). Al motivo II.2. la ricorrente ha quindi censurato l'illegittimità del criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), (auditel), evidenziando che neppure per quanto concerne i dati del rilevamento auditel si è tenuto in alcun conto il parametro demografico, con evidente disparità di trattamento tra le emittenti operanti in territori di 10 milioni di abitanti coma la Lombardia e regioni con appena 800 mila abitanti come appunto l'Umbria ove opera la ricorrente. Con la conseguenza che in assenza di un parametro volto a rapportare proporzionalmente il criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), trasfuso nella griglia come area b), si verifica una gravissima penalizzazione della ricorrente solo perché operante in una piccola ragione in favore di emittenti di regioni densamente popolate, il tutto con vanificazione dei presunti obiettivi di tutela del pluralismo e della qualità dei contenuti. Con il motivo II.2.1. la ricorrente ha quindi evidenziato, a comprova della distorsione concorrenziale che produce il meccanismo in questione, che lo stesso legislatore nel testo del DPR 146/17 licenziato dalle commissioni, aveva previsto l'introduzione di un meccanismo aritmetico di ponderazione dei risultati con il dato della popolazione residente, meccanismo di seguito espunto dalla formulazione del testo approvato in via definitiva.

Con il motivo II.2. del ricorso la ricorrente ha quindi evidenziato come già il Tar Lazio con ord. caut. n. 156/2018 ha avuto modo di rilevare i profili relativi al pregiudizio sofferto dalle emittenti di regioni

meno popolose in ragione dei meccanismi introdotti dal DPR 146/17, profili di seguito materializzatisi con le graduatorie provvisorie e definitive di cui ai decreti impugnati, graduatorie che, per l'anno 2017 hanno visto la ricorrente T.E.F. s.r.l. collocarsi in posizione n. 122, nonostante un significativo punteggio per i dipendenti pario a 562,89 ma inevitabile scivolamento sotto lo scalino delle prime cento a causa della penalizzazione multipla ingiustamente ed illegittimamente subìta dall'azione combinata delle disposizioni del DPR 146/2017, segnatamente: dell'art. 6, co. 1, lett. a), b), c), nella parte in cui non ha previsto un computo dei punteggi per dipendenti e ascolti rapportato alla popolazione residente; dell'art. 6, co. 2, nella parte in cui ha previsto l'assegnazione del 95% del fondo sulle prime 100 in graduatoria, residuando solo il 5% per tutte le altre, nonché prevedendo che in nessun caso la 101 esima potesse conseguire un importo maggiore alla 100esima e addirittura stabilendo di riassegnare eventuali economie esclusivamente alle prime 100; dell'art. 6, co. 4, nella parte in cui ha previsto una maggiorazione del 15% per le emittenti ubicate nelle regioni del cd. "obiettivo convergenza". Con il terzo motivo di ricorso rubricato "III. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 n. 1228/2017ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.", la ricorrente ha censurato, con il motivo III.1. l'inattendibilità dei dati auditel riferiti al comparto dell'emittenza locale, laddove è scaturito non già dal rilievo del dato effettivo degli ascolti, bensì da uno falsato dalla illegittima modalità di calcolo dei relativi indici di ascolto, in assenza della benché minima predeterminazione di criteri applicativi e regole idonee a scongiurare il rischio di effetti distorsivi della par condicio, nonché a correggere i profili di grave inattendibilità dei dati stessi con riferimento alle modalità di rilevazione. Con il motivo III.2. del ricorso è stata altresì censurata l'assoluta sproporzione, ai fini dell'assegnazione delle sovvenzioni pubbliche, del peso assegnato al criterio B (dati di ascolto) rispetto a quello riferito al criterio A (dipendenti), ciò che ha determinato situazioni paradossali in cui emittenti con un numero modestissimo di dipendenti hanno conseguito sovvenzioni estremamente significative proprio e solo in virtù del dato auditel, inattendibile tecnicamente e, comunque, inattendibile quale indice di qualità dell'informazione. Con il motivo III.3. del ricorso è stata censurata - nell'ambito dei vizi del DPR 146/17 che hanno inficiato, anche in via derivata, la graduatoria impugnata - l'introduzione ad opera dell'art. 6, comma 2, del DRP 146/217 di uno scalino preferenziale in forza del quale alle prime cento emittenti in graduatoria è destinato il 95% delle risorse disponibili, restando per le emittenti collocate dopo la centesima posizione soltanto il 5% dell'intero importo stanziato. La ricorrente collocata nella posizione n. 122 è stata dunque ingiustamente penalizzata, concorrendo soltanto sul 5 % dell'intero importo stanziato, conseguendo una sovvenzione economica di soli 81mila euro, per effetto ed in conseguenza del "deprezzamento" degli investimenti effettuati sul personale dipendente. Con il quarto motivo di ricorso rubricato: "IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ", la ricorrente ha censurato al motivo IV.1., l'illegittimità del DPR 146/17 e, anche in via derivata, dei provvedimenti con esso impugnati, per avere attribuito al dato Auditel un peso determinante nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, dei contributi, laddove Auditel è una società privata, partecipata da operatori privati che in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR 146/17, ovvero direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi, conflitto che, nel caso di specie, è in re ipsa, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle, con irrimediabile vanificazione, segnalata nel motivo IV.2., degli obiettivi di pluralismo dell'informazione e la garanzia della qualità dei contenuti, estromettendo dal mercato dell'informazioni le emittenti locali di realtà minori, come la ricorrente, limiti già dedotti dal Consiglio di Stato nel parere di cui all'affare 690/2017 ma non recepiti ed elusi dal legislatore e che hanno tuttavia irrimediabilmente inciso sulle graduatorie definitive, inficiandole radicalmente.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato: "V. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA' INERENTI IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE." La ricorrente ha evidenziato come le regole del DPR 146/2017, anche così come applicate, hanno determinato una concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali contraddicendo la finalità istituzionale della normativa così come sottesa alla garanzia del pluralismo dando corpo a quanto già segnalato dal Consiglio di Stato nel parere Numero 01563/20177 del 03/07/2017 - numero affare 00690/2017.

Con il sesto motivo di ricorso rubricato "VI. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018)" la ricorrente ha sottoposto al TAR, con il motivo VI.1., l'inopponibilità della eventuale intangibilità delle graduatorie definitive in ragione della presunta "legificazione" del DPR 146/2017 ad opera del cd. "decreto mille proroghe" (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la "legificazione" tout court del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia considerazioni letterali risultando inidoneo ad esprimere una volontà di legificazione tout court del DPR 146/17 il solo inciso "da intendersi qui integralmente riportato", sia ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (n.108/18) è rubricata "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Infine, considerando che la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all'applicazione delle disposizioni del DPR per l'anno 2019, tale norma risulta inconferente ratione temporis rispetto all'annualità 2017 oggetto di giudizio. Diversamente opinando la norma si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Si impone pertanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di rango secondario. Le medesime considerazioni valgano, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della legge di bilancio 2018. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR per la denegata ipotesi di ritenuta legificazione del DPR, e previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113, 117, 5, 114 e 21 Cost. sottolineando con il motivo VI.2. la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, sarebbe stato recepito in norma di legge il contenuto di un atto regolamentare che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto prima facie dal TAR Lazio, sez. III, con ord. 157/2018. La norma viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso. È stato altresì evidenziato che la disciplina legislativa in esame concerne la materia "ordinamento della comunicazione" spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. essendo mancato il del tutto processo co-decisionale della conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. La ricorrente ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria per l'annualità 2017 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 10805/2019 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 TELENORBA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 VIDEOLINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- **3 TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 TELENORBA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 Teledue
- 6 TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 7 TELECITY S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 8 RADIONORBA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- **9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 11 VIDEOMEDIA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 12 TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- **13 T.L.T. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA ITALIA 7 GOLD
- 15 CANALE OTTO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 16 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 18 TRMEDIA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMODENA
- **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO
- **20 TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 21 CANALE ITALIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 22 CANALE 9 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- 23 MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- **TELEARENA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- **25 P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR NEWS
- **27 ESPANSIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 28 LI.RA. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 29 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 30 TELERADIO REGIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- **31 TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- **32 EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO
- **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO
- 34 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO
- **35 RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV

TV

- **PUBBLIMED S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
- 37 TV CENTRO MARCHE S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
- **38 STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1
- **39 RTV 38 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
- **40 TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT TELETUTTO
- 41 SESTARETE & RETE 8 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD
- **42 TELE UNIVERSO SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
- 43 OTTO PRODUCTION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
- 44 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA

- **T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
- **46 JULIE ITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio JULIE ITALIA
- 47 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
- **TELEQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
- **49 RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV PARMA
- 50 IL GELSOMINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio ITALIA 7
- 51 TRM NETWORK S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24
- **TELE BARI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI
- 53 FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
- **TELE RENT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 gold
- **CANALE 50 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE
- **TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
- 57 R.V.M. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO
- **58 RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8
- **FETE SETTE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESETTE (RETE 7)
- **GOLD TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
- **61** "TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV" in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
- **TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
- **TELE CAPRI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
- 64 MASTERMEDIA CLUB S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio STUDIO 100 TV
- **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
- **66 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
- **67** TRIVENETA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
- **NOI TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
- **TELEFRIULI SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
- **70** ROSENGARTEN S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO BOLZANO 33
- 71 TELETRURIA 2000 S.R.L.. in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
- 72 TELEMAREMMA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
- 73 GTV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESANTERNO
- 74 GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENTINO TV
- 75 TV LIBERA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
- **76 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
- 77 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
- 78 TOSCANA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
- 79 TRMEDIA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
- 80 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
- **81 TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
- **82 R.E.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
- **TELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
- **T.A. FORMAT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
- **85 PUBBLISOLE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
- **86** UMBRIA TELEVISIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
- **87 CANALE DIECI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
- **88 RETE KALABRIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
- **MEDIA ONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
- **TELE DEHON S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDEHON

- 91 TELELIBERTA' SOCIETA' PER AZIONI in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
- 92 R.E.I. CANALE 103 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
- 93 SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
- **TELEBELLUNO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
- 95 RETE 55 EVOLUTION S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio R55
- **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- 97 TELEISCHIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- **TELENORD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio
- 99 CANALE MARCHE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio E'TV MARCHE
- **100 RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- **101** TVR TELEITALIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- **102 R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
- **103 CANALE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- 104 RETE SUD S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SUD
- 105 GTV AUDIOVISIVI SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- **106 R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
- **107 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE
- **108 TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio t.c.s. tele costa smeralda
- **SARDEGNA TV S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
- **111 RADIO GUBBIO S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- **112 RETE ORO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE ORO
- **113 BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- 114 IRPINIA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- **115 ULTIMA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ULTIMA TV
- **116 INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 117 ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.) in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV
- **118 GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
- **119 PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
- 120 AGEBAS S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV
- 121 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- 122 T.E.F. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
- 123 TELEREGIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 124 RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 125 WITEL S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 126 TELE VCO 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
- 127 TELERADIO SCIACCA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TRS TELE RADIO SCIACCA
- 128 TV1 SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
- **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- **130 TELEFOGGIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFOGGIA
- 131 CANALE 85 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 85
- **132 NETTUNO TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NETTUNO TV
- **133 TOPTEL SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALEZERO

- 134 TVP ITALY S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- **EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE DUE
- 136 RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 137 PLURISERVICES S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 138 CANALE 85 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
- **139** ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- **140 ON AIR SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS
- **MEDIACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio AMICA 9 TV
- **142 TELE SARDEGNA S.R.L. (ABBREV.: T.S. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESARDEGNA
- **143 IMPERIA TV SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- **144 ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- **145 TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TLT MOLISE 1
- **146 TV OGGI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV OGGI CINEMA
- 147 WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Antenna10
- 148 ESPERIA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV SRL
- **149 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEAMBIENTE ABRUZZO
- 150 TRIVENETA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA FRIULI VENEZIA GIULIA
- 151 MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA in persona del l.r.p.t. per il marchio Telemia
- **152 TELEPAGANI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TPN
- **TELESETTELAGHI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESETTELAGHI
- 154 PIRENEI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- **155 DELTA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- **156 VOXSON TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR VOXSON
- 157 VIDEOTOLENTINO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOTOLENTINO
- 158 ROSI SRL SEMPLIFICATA in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 159 FIN TELEVISION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE P
- 160 TELE SOL REGINA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE SOLREGINA
- 161 TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMO K
- 162 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio studio 5
- 163 NEW CIAK TELESUD S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
- **164** ARCA PUGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio SHARING TV
- **165 S.T.V. SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio STV
- 166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio tm
- **167 TELE A 57 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A 57

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 10805/2019 del 09.09.2019, pubblicata il 10.09.2019 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 7845/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei

Campobasso, lì 12/11/2019

controinteressati.

Avv. Massimo Romano Avv. Margherita Zezza Avv. Giuseppe Ruta